

## CONVENZIONE TRA LA ASL DI PESCARA E LA COMUNITA' "L.A.A.D. - LEGA ABRUZZESE ANTIDROGA" DI PESCARA

Tra l'unità sanitaria locale di Pescara con sede in Pescara via Renato Paolini n. 47 rappresentata dal Dott. Vincenzo Ciamponi nella qualità di Direttore Generale e legale rappresentante e la Comunità Terapeutica "L.A.A.D. - Lega Abruzzese AntiDroga" di Pescara con sede legale sita a Pescara in Viale Giovanni Bovio 295 in persona della Prof.ssa Vera De Gregoriis che interviene nel presente atto per conto della propria sede operativa denominata Comunità Terapeutica "L.A.A.D. - Lega Abruzzese AntiDroga" di Pescara con sede legale sita a Pescara in Viale Giovanni Bovio 295, per le attività di Comunità Terapeutica riabilitativa maschile a regime residenziale per numero posti letto 20 posti ubicata nel territorio di competenza della suddetta ASL ed iscritta con provvedimento n. 402 del 23/07/1997 all'albo degli Enti Ausiliari predisposto dalla Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con Decreto del presidente della Repubblica 9 Ottobre 1990, n. 309,

## Premesso:

- che il suddetto Ente Ausiliario svolge, presso la suddetta sede operativa svolge la propria attività perseguendo, senza fini di lucro, il recupero della salute fisica o psichica dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope, con modalità di intervento conformi alle norme di legge regolamentari e di indirizzo sia statali che regionali, con esclusione dei programmi farmacologici sostitutivi;
- che l'attività di cui trattasi è svolta dalla sede operativa in forma residenziale;
- che la sede operativa si avvale di personale con professionalità e consistenza numerica adeguata per lo svolgimento di detta attività, nel rispetto dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo regionale;
- che la sede operativa ha a disposizione locali rispondenti alle norme sanitarie vigenti in materia e ai requisiti prescritti ai fini della iscrizione nell'albo predetto;
- che il Direttore della UOC Ser.D. con la sua proposta di convenzionamento, dà atto della sussistenza di tutti i presupposti di strutturazione e funzionalità necessari per l'attuazione dei programmi di trattamento degli stati di tossicodipendenza;
- con deliberazione n. 823 del 24/05/2021 è stata conseguentemente autorizzata la stipula della presente convenzione;

Si conviene e si stipula quanto segue:

## Art. 1. - Ammissione

Le parti si impegnano a garantire ai soggetti interessati l'autonoma scelta della struttura riabilitativa per l'attuazione del programma, in conformità al disposto dall'art. 122, commi 3 e 4, del testo unico 9 ottobre 1990, n. 309.

L'ammissione al trattamento nella sede operativa avviene, sulla base della richiesta del Ser.D. della ASL di residenza del soggetto, in attuazione del programma terapeutico elaborato dal competente Ser.D ai sensi dell'art. 122 del DPR 309/1990.

Per esigenze terapeutiche il soggetto può essere trasferito, presso altra sede operativa dello stesso ente, purché anch'essa convenzionata, prioritariamente nell'ambito della regione di residenza del soggetto. Del trasferimento è data immediata comunicazione al SER.D. di residenza, il quale, ove non l'approvi, deve darne motivata comunicazione scritta alla sede operativa entro dieci giorni; nel caso di omessa contestazione da parte del SER.D. entro il termine previsto, il trasferimento deve ritenersi convalidato. La comunicazione al SER.D. non è necessaria quando si tratti di trasferimento presso altra struttura residenziale o semiresidenziale a disposizione della sede operativa, effettuato nell'ambito di un programma o percorso terapeutico predeterminato che contempli espressamente il trasferimento.

Nel caso in cui il soggetto tossicodipendente si rivolga direttamente alla sede operativa, questa provvede a darne comunicazione scritta, con la massima tempestività, e comunque entro venti giorni al SER.D. di residenza del soggetto stesso ai fini dell'approvazione dell'inserimento e della formulazione del programma terapeutico. La retta, comunque, non può avere decorrenza anteriore alla data della ricevuta comunicazione.

Qualora il SER.D. non approvi l'inserimento né da' motivata comunicazione scritta alla sede operativa; in caso di mancata risposta entro quindici giorni dalla data della comunicazione, l'ammissione deve ritenersi comunque convalidata.

L'ammissione alla sede operativa è subordinata all'assenso del soggetto, che deve essere informato sugli obiettivi del programma riabilitativo, sui metodi adottati, sulle regole di cui si chiede il rispetto. Nel caso in cui il soggetto sia minorenne l'assenso è espresso da chi esercita la relativa potestà familiare.

#### Art. 2. - Permanenza nella struttura

Per ciascun soggetto inserito nella sede operativa, questa provvede a predisporre un programma di riabilitazione e reinserimento finalizzato al raggiungimento di uno stato di equilibrio e di autonomia psico-fisica, d'intesa con il SER.D. di residenza.

In tale programma devono essere identificati gli ambiti di intervento congiunto e quelli propri del SER.D., il quale, tra l'altro, ha il compito di promuovere l'attivazione delle risorse disponibili che possano favorire il recupero e il reinserimento sociale del soggetto.

Il programma deve indicare il periodo presuntivo di permanenza nella struttura, per ciascun soggetto.

Nello svolgimento dei programmi, la sede operativa si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura e contemporaneamente operando in modo fattivo nei confronti dei soggetti interessati affinché non desistano dall'attuazione dei programmi stessi.

#### Art. 3. - Verifiche periodiche

Il SER.D. di residenza del soggetto e la sede operativa verificano periodicamente, in modo congiunto, l'andamento del programma terapeutico e ne concordano le eventuali variazioni.

Qualora il SER.D. di residenza non possa seguire l'andamento del trattamento attuato presso una sede operativa sita fuori del proprio ambito territoriale di competenza, la verifica può essere delegata al SER.D. territorialmente competente. A detto SER.D. sono, altresì, demandati i necessari interventi di prevenzione delle infezioni da HIV, e delle altre patologie correlate alla tossicodipendenza previsti dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444.

L'esito delle verifiche periodiche è riportato in un verbale all'interno da trasmettere al Ser.d di residenza.

#### Art. 4 - Modalità di erogazione delle prestazioni

Per ciascun soggetto inserito nella sede operativa, questa provvede a predisporre un progetto di riabilitazione e reinserimento finalizzato al raggiungimento di uno stato di equilibrio e di autonomia psicofisica, in attuazione del programma terapeutico predisposto dal Ser.D. di residenza.

In tale progetto devono essere identificati gli ambiti di intervento congiunto e quelli propri del Ser.D., anche in riferimento all'attivazione delle risorse disponibili che possano favorire il recupero e il reinserimento sociale del soggetto.

Il progetto individuale deve indicare il periodo presuntivo di permanenza nella struttura.

Nello svolgimento dei progetti, la sede operativa si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura.

Al fine di evitare ogni possibile forma di cronicizzazione, almeno un mese prima della scadenza del periodo di permanenza concordato per ciascun soggetto, i responsabili della sede operativa e quelli del Ser.D. di residenza verificano congiuntamente i risultati conseguiti mediante i trattamenti attuati. Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento può continuare per un ulteriore periodo concordemente determinato e con l'assenso dell'interessato.

La sede operativa si impegna a comunicare immediatamente al Ser.D. di residenza del soggetto ogni interruzione del programma di riabilitazione.

#### Art. 5 - Obblighi dell'Erogatore

L'Erogatore ha l'obbligo di istituire dei fascicoli personali contenenti tutta la documentazione sanitaria degli utenti nei quali dovrà conservare, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di privacy:

- a) tutta la documentazione sanitaria (cartella clinica) relativa a ciascun paziente;
- b) tutta la documentazione amministrativa relativa a ciascun paziente.

Le operazioni sui dati personali e sanitari del cittadino necessarie per l'alimentazione e l'utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico rientrano tra i trattamenti di dati sensibili effettuati mediante strumenti elettronici in coerenza con le misure di sicurezza espressamente previste nel D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii..

Inoltre, l'erogatore provvederà:

- ad adeguare la propria organizzazione interna alle procedure ed ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui al Manuale di autorizzazione ed accreditamento approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.591/P del 1 luglio 2008, così come modificato dal Decreto del Commissario ad Acta n.54/2013;
- a garantire la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative formative promosse dalle AA.SS.LL. e dalla Regione;
- a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;
- a rispettare l'obbligo di dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale ai sensi dell'art 27 comma 1-bis DL n.90 del 24/06/2014 convertito nella legge n.114 del 11/08/2014;
- a rispettare gli obblighi di cui alla L. 8-3-2017 n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie);
- ad assumere ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni, esonerando la ASL di Pescara.

#### Art. 6. - Durata della convenzione

La presente convenzione entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della precedente e scadrà il 31.12.2021, senza possibilità di rinnovo tacito.

In caso di emanazione di norme legislativi o regolamentari, nonché di ulteriori indirizzi programmatori della Regione Abruzzo incidenti sul contenuto della presente convenzione, la stessa deve ritenersi automaticamente modificata ed integrata.

#### Art. 7. Corrispettivi e valori contrattuali

L'ammissione dei soggetti con retta a carico della ASL di residenza degli stessi avrà luogo, mediante l'invio di apposita lettera d'impegno, conforme al testo predisposto dal Ministero della salute, entro i seguenti contestuali limiti:

- nr complessivo massimo di 20 unità in regime residenziale;
- valore contrattuale pari ad € 412.500,00. La ASL si riserva, in ogni caso, la facoltà di non raggiungere il predetto valore contrattuale, in caso di superamento del budget complessivo, assegnato, per l'annualità 2021, alle prestazioni di che trattasi.

Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe vigenti al momento dell'erogazione della stessa; fino all'emanazione di nuovi tariffari il riferimento è alle tariffe di cui al Decreto Commissariale n. 35 del 23/03/2015.

Nessun contributo finanziario può essere richiesto dalla sede operativa ai soggetti assistiti e alle loro famiglie per le attività disciplinate dalla presente convenzione.

La retta giornaliera è onnicomprensiva, non soggetta a revisione e corrisposta solo per i periodi di effettiva presenza nella sede operativa.

Per periodi di assenza del soggetto facenti parte del programma terapeutico, d'intesa con il Ser.D., viene riconosciuta una quota pari al 20% della retta giornaliera, fino ad un massimo di 30 giorni per anno di permanenza.

Possono essere riconosciuti, ai fini della corresponsione della tariffa ridotta pari al 20% della retta giornaliera, ulteriori periodi di assenza, concordati con il Ser.D. in attuazione del progetto terapeutico.

La Comunità terapeutica è autorizzata ad emettere fatture con cadenza bimestrale, con riferimento alle prestazioni rese nel bimestre precedente.

la ASL verificherà la regolarità e la correttezza delle prestazioni svolte, entro trenta giorni dalla fine del bimestre di riferimento.

La ASL effettuerà il pagamento della fattura entro e non oltre sessanta giorni dalla verifica positiva delle prestazioni e previa verifica della regolarità contributiva (DURC) e fiscale.

#### Art. 8. Trasmissione di dati informativi

La sede operativa si impegna a trasmettere alla UOC Ser.D della ASL di Pescara una relazione semestrale sull'attività complessiva svolta e sui risultati conseguiti, e al SER.D. di residenza del soggetto i dati relativi al programma riabilitativo e le notizie di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 29 dicembre 1990, n. 448, fermo restando il diritto dell'anonimato e il rispetto del segreto professionale da parte di tutto il personale.

#### Art. 9. - Inadempienze

Eventuali inadempienze alla presente convenzione, da parte della sede operativa, devono essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

Trascorso inutilmente il termine previsto, qualora le inadempienze riguardino la comunicazione dell'interruzione di programmi terapeutici, spostamenti da una sede operativa ad un'altra senza l'osservazione delle modalità di cui all'art. 1, l'unità sanitaria locale ha facoltà di trattenere una parte della retta di importo del 30 per cento di quanto dovuto per il periodo non contestato riferito ai singoli soggetti ai quali l'inadempienza si riferisce.

#### Art. 10 Cessione dei crediti

L'Erogatore ha l'obbligo di notificare alla ASL la cessione a qualsiasi titolo dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente accordo contrattuale.

Restano fermi e impregiudicati gli eventuali ulteriori adempimenti connessi al presente accordo contrattuale.

Sono inefficaci le cessioni di credito non conformi alle prescrizioni del presente articolo e, in conseguenza di quanto sopra, l'Erogatore si impegna a mantenere indenne la ASL per eventuali cessioni effettuate al di fuori di quanto previsto ai precedenti commi del presente articolo.

#### Art. 11 Incedibilità del contratto

Il presente contratto è incedibile in tutto o in parte e la cessione costituisce grave inadempimento ai sensi dell'art.12.

#### Art. 12 Risoluzione del contratto

Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsti dall'accordo contrattuale e dalla normativa ad esso applicabile costituiscono grave inadempimento del presente accordo contrattuale:

- a) dell'indebito affidamento delle attività oggetto della presente convenzione ad altri enti,
- b) di reiterate inadempienze agli obblighi assunti,
- c) della mancata comunicazione alla unità sanitaria locale competente per territorio dei dati di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 29 dicembre 1990, n. 448,
- d) della mancata collaborazione con il SER.D. competente per territorio per l'attuazione degli interventi di prevenzione delle infezioni da HIV e patologie correlate alla tossicodipendenza di cui all'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444,
- e) inadempimenti riferiti alla L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.
- f) l'accertata falsità di dichiarazioni rese dall'Erogatore ai fini della stipulazione e della esecuzione del presente accordo contrattuale;
- g) l'inosservanza degli obblighi previsti nel presente accordo contrattuale;
- h) l'accertata violazione degli obblighi in materia previdenziale e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e all'articolo 8 del presente accordo contrattuale;
- i) la ripetuta inosservanza dei requisiti e delle modalità di erogazione delle prestazioni indicati nel presente accordo contrattuale;
- j) la sovrapposizione di finanziamenti per gli stessi interventi;
- k) l'omessa trasmissione dei dati periodici;
- l) l'esistenza di condanne definitive a carico del legale rappresentante per reati contro la Pubblica Amministrazione.

La sospensione o la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento determina in ogni caso l'automatica sospensione e risoluzione degli effetti del presente accordo contrattuale.

Fermo quanto sopra, in caso di sussistenza di cause di divieto, decadenza, o sospensione previste dall'art. 67, D.Lgs., 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. codice antimafia), il contratto è risolto ipso iure senza concessione di termini per dedurre.

Resta fermo, in ogni caso, il diritto della ASL al risarcimento dei danni derivanti da inadempimento dell'Erogatore.

Resta inteso che, in caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, l'Erogatore si impegna a non accettare pazienti. Eventuali attività rese in violazione di tale divieto non possono essere oggetto di remunerazione a carico del Servizio Sanitario ad alcun titolo.

#### Art. 13

##### Controversie

Per tutte le controversie di pertinenza della giurisdizione ordinaria inerenti la conclusione e l'esecuzione del presente contratto è competente il foro Pescara.

#### Art. 14 Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente accordo contrattuale trovano applicazione – in quanto compatibili – le

disposizioni europee e nazionali in materia di appalti e concessioni di servizi, le norme finanziarie contabili e fiscali di carattere nazionale ad oggi vigenti e le ulteriori disposizioni regionali.

Art. 15 Registrazione

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del T.U. dell'imposta di registro approvato con D.P.R. n. 131 del 26/04/1986.

Pescara li,

Il Direttore Generale della Asl di Pescara

---





Il Direttore dell'ENTE Ausiliario "L.A.A.D"

---

# Rapporto di verifica

Nome file: LAAD.docx.p7m

Data di verifica: 08/06/2021 11:28:04 UTC

Liv.	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 DE GREGORIIS VERA	InfoCert Firma Qualificata 2	2	
1	 ANTONIO CAPONETTI	ArubaPEC EU Qualified Certific...	3	
	<b>Appendice A</b>		4	



Firma valida

La firma è in formato CAdES-BES



**Il certificato è attendibile**

Verifica alla data di sistema: 08/06/2021 11:28:04 UTC



Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 04/06/2021 09:21:34 UTC

**Il certificato non risulta revocato**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni.

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

**Dettagli certificato**

Nome e Cognome del soggetto: **DE GREGORIIS VERA**

Codice fiscale: **TINIT-DGRVRE45D69Z315S**

Società: **non presente**

Nazione: **IT**

Numero di serie: **01050a92**

Autorità emittente: **InfoCert Firma Qualificata 2**

Utilizzo chiavi: **nonRepudiation**

Policies: **1.3.76.36.1.1.1;CPS URI: <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>;;  
1.3.76.24.1.1.2;; 0.4.0.194112.1.2;;**

Validità: **dal 31/01/2020 08:31:19 UTC al 31/01/2023 00:00:00 UTC**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en)

- <https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf>

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Il certificato è valido



Firma valida

La firma è in formato CAAdES-BES



**Il certificato è attendibile**

Verifica alla data di sistema: 08/06/2021 11:28:04 UTC



Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 03/06/2021 07:44:25 UTC

**Il certificato non risulta revocato**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni.

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)

N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

**Dettagli certificato**

Nome e Cognome del soggetto: **ANTONIO CAPONETTI**

Codice fiscale: **TINIT-CPNNTN58H20A462L**

Società: **Non disponibile**

Nazione: **IT**

Numero di serie: **7c72a0d2ebeeee227**

Autorità emittente: **ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1**

Utilizzo chiavi: **nonRepudiation**

Policies: **0.4.0.194112.1.2.; 1.3.6.1.4.1.29741.1.7.1;CPS URI: <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps>  
1.3.76.16.6,;**

Validità: **dal 24/06/2020 08:43:01 UTC al 24/06/2023 08:43:01 UTC**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N.

910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device).

Dichiarazione di Trasparenza: (it)

- <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

PKI Disclosure Statements (PDS): (en)

- <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

Il certificato è valido



## Appendice A

### A.1 Certificati delle autorità radice (CA)

#### A.1.1 ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

Nome e Cognome del soggetto: **ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1**

Nazione: **Non disponibile**

Numero di serie: **4d4afd13e8ae2789**

dal **26/04/2017 06:28:06 UTC** al **21/04/2037 06:28:06 UTC**

#### A.1.2 InfoCert Firma Qualificata 2

Nome e Cognome del soggetto: **InfoCert Firma Qualificata 2**

Nazione: **IT**

Numero di serie: **01**

dal **19/04/2013 14:26:15 UTC** al **19/04/2029 15:26:15 UTC**